

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	228	
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi ema- nati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	228	
PRESIDENTE	228	
<i>Decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033 (Stralcio): Norme integrative del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. (520-57)</i>	228	
PRESIDENTE	228	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 (Stralcio): Riordinamento della Scuola nazionale di danze in Roma. (520-58)</i>	228	
PRESIDENTE	228	
<i>Decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597 (Stralcio): Norme sui procedimenti</i>		
<i>dinanzi ai Consigli degli Ordini fo- rensi ed al consiglio nazionale forense (520-59)</i>		229
PRESIDENTE		229
<i>Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (Discussione e ratifica): Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistema- zione del personale non di ruolo in ser- vizio nelle Amministrazioni dello Stato. (520-52)</i>		229
PRESIDENTE		229
MOLINAROLI, <i>Relatore</i>		229
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 (Discussione e ratifica con modifica- zioni): Riordinamento della Scuola na- zionale di danza in Roma. (520-58)</i>		229
PRESIDENTE		229, 230
MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>		229, 230
<i>Decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061 (Discussione e ratifica con modifica- zioni): Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento pro- fessionale. (520-18)</i>		231
PRESIDENTE		231, 232
DE COCCI, <i>Relatore</i>		231

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

	PAG.
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.</i> (520-55)	232
PRESIDENTE	232
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.</i> (520-45)	233
PRESIDENTE	233
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	233
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Applicazione fino al 31 dicembre 1949 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892. (<i>Approvato dalla IX Commissione Permanente del Senato.</i>) (1090)	233
PRESIDENTE	233, 235
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	234, 235
BIANCO	234, 235
CERABONA	234, 235
ALMIRANTE	235
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	236

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'odierna seduta il deputato Titomanlio Vittoria sostituisce il deputato De Michele e che alla seduta intervengono, a loro richiesta, i deputati Bima e Helfer.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti le-

gislativi emanati dal Governo durante la Costituente. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Stralcio del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033: Norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. (520-57).

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033, concernente le norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-57.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236: Riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma. (520-58).

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-58.

Stralcio del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597: Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense. (520-59).

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Giovanni ha proposto lo stralcio dal disegno di legge, n. 520 del decreto legislativo 18 maggio 1947, n. 597, concernente norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-59.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262: Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (520-52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Prima di dare la parola al relatore devo avvertire la Commissione che siamo già d'accordo col Governo e con i colleghi che hanno proposto modifiche a questo decreto, nel senso di ratificare il decreto stesso senza modificazioni, poichè trovasi all'esame della Commissione della Camera un disegno di legge governativo contenente norme integrative di questo decreto. A questo progetto governativo sono abbinati un progetto Di Vittorio-Bitossi, un progetto Migliori-Numero e una proposta di legge Silipo.

È opportuno quindi ratificare questo decreto senza modificazioni, salvo poi la compilazione, da parte della Commissione, di una specie di testo unico di tutte le norme riguardanti le controversie dello Stato e degli enti pubblici.

L'onorevole Molinaroli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Dopo quanto ha detto il Presidente ho poco da aggiungere. La ratifica di questo decreto è la base necessaria per poter dar corso alle disposizioni già sancite nell'articolo 8, disposizioni che prevedono norme integrative di attuazione di quelle già contenute nel decreto legislativo n. 262.

Io invito la Commissione a ratificare senza modifiche questo decreto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236: Riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma. (520-58).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, con-

cernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.

L'onorevole Martino Gaetano, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Con questo decreto legislativo si è proceduto alla statizzazione della Scuola nazionale di danza.

Dalla stessa Direzione generale delle belle arti sono stati proposti alcuni emendamenti. Un primo emendamento riguarda l'articolo 7. Fra il terzo e il quarto comma di detto articolo si propone di inserire il seguente comma:

Tra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

In realtà, il decreto legislativo non prevedeva l'istituzione di posti di ispettrici con compiti disciplinari e di vigilanza.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni »:

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 7 testé letto.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Un altro emendamento è proposto all'ultimo comma dell'articolo 7. Il testo nel decreto legislativo in esame era così formulato:

« Ai fini della retribuzione, l'incarico di insegnamento della teoria della danza è equiparato al grado VIII, quello della storia della danza e del costume e della storia dell'arte al grado XI; l'ufficio di pianista accompagnatore al grado XI ».

Col nuovo comma che si propone si prevede un miglioramento per la retribuzione di questi incarichi. Il nuovo comma suona così:

« Ai fini della retribuzione, l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quello della storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 7.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 8 si propone di sostituire il secondo comma. Il secondo comma nel testo del decreto legislativo in esame è così formulato:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato, per ogni anno scolastico, secondo le consuetudini vigenti per contratti di tal genere. Al pagamento dei compensi dovuti al predetto personale si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Direzione generale dello spettacolo) ».

A questo comma si propone di sostituire i seguenti comma:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

PRESIDENTE. Li pongo in votazione. *(Sono approvati)*.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 9, si propone la soppressione dell'ultimo comma. Il comma che si intende sopprimere è così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio derivanti da eventuali proventi speciali dell'Accademia e subordinatamente all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, al personale direttivo ed insegnante, assegni speciali nel caso in cui la direttrice e le insegnanti abbiano svolto insegnamenti non conferiti per incarico o scritturazioni e che richiedano singolare perizia ».

Questo comma deve essere soppresso per coordinamento con l'emendamento già approvato all'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9. *(È approvato)*.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Inoltre, propongo alla Commissione di approvare il seguente articolo 9-bis (nuovo):

« Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accade-

mia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Per i successivi articoli nuovi del disegno di legge io non ho nulla da aggiungere. Prego quindi il Presidente di porli successivamente in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, che è così formulato:

« Gli enti statali, parastatali o sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano o organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4:

« Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti parastatali hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino lodevolmente la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli b) e c) non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da un'apposita commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6:

« La Commissione sarà nominata dal Ministero per la pubblica istruzione non oltre i sei

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta:

1°) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;

2°) da due insegnanti dell'Accademia predetta;

3°) da due esperti nella danza dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

« Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

« Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengano istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

« Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia nazionale di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061: Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale. (520-18).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, concernente l'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Gli emendamenti che si propongono, in sede di ratifica, al decreto legislativo in esame, costituiscono la logica conseguenza giuridica del decreto stesso e ne completano i fini previsti dal legislatore.

Propongo, innanzitutto, il seguente nuovo testo dell'articolo 3:

« Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da

cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa.

« Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi.

« Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, è consentito sia il ritorno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.

« Lo stesso personale può essere trasferito a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione ».

Questo nuovo testo dell'articolo 3 vuole sanzionare in diritto una situazione preesistente di fatto alla pubblicazione del decreto stesso, situazione già regolata con circolare ministeriale nel senso proposto dall'emendamento stesso.

Premetto che gli insegnanti di materie tecniche dei corsi di avviamento professionale hanno per legge l'incarico della direzione del corso, essendo questa legata all'insegnamento delle materie tecniche. Con l'inquadramento previsto dal decreto legislativo numero 1061, il benemerito personale di questi corsi, dopo essere riuscito ad incrementarli fino a rendere necessaria la loro trasformazione in scuole, vedrebbe occupato il posto direttivo da un qualsiasi direttore titolare che ne facesse richiesta, e ciò con grave, evidente pregiudizio dello sviluppo dei corsi.

Dall'esame del decreto legislativo 1061, che attribuisce al personale dei corsi lo stato giuridico, economico e di carriera del personale delle scuole, appare evidente la determinazione di voler elevare la posizione giuridica, morale e didattica del personale di cui trattasi.

Ne consegue, quindi, che non potevano non essere mantenuti al personale dei corsi i diritti già loro riconosciuti dal precedente stato giuridico. Il Ministero, sensibile a tale problema, ha già impartito con circolare le opportune disposizioni perchè fosse evitato che in scuole derivanti da trasformazione di corsi fosse assegnato un direttore diverso dal direttore del corso stesso.

Pertanto, ovvie ragioni di giustizia e fondati motivi di diritto giustificano e sostanziano la determinazione ministeriale e il presente emendamento.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

Inoltre, propongo il seguente nuovo articolo 5:

« Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio, o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dell'articolo 4.

« Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto ».

L'emendamento che si propone si rende opportuno ed utile anche per la stessa amministrazione della pubblica istruzione. L'articolo 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, stabilisce che i presidi e i professori le cui dimissioni furono accettate, quelli dichiarati dimissionari di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli previsti dagli articoli 144 e 145, quelli che furono collocati a riposo e quelli infine che furono dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere riammessi in servizio con decorrenza dal 1° ottobre successivo al decreto stesso.

Ora, poichè col decreto legislativo 22 agosto 1947 è stato soppresso il ruolo normale degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale e, in sostituzione, è stato creato un ruolo transitorio per coloro che non conseguissero l'inquadramento nel ruolo del personale delle scuole, si è sentita la necessità di consentire ai docenti che lasciarono il servizio per i motivi dianzi specificati, la possibilità di ottenere, su domanda, la riammissione in servizio. Logica ed equa conseguenza è il riconoscimento agli stessi del diritto all'inquadramento nel nuovo ruolo e ai vantaggi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto in parola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, è ratificato con le seguenti modificazioni »:

(È approvata).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3 come letto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598: Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e attribuzione del direttore generale delle ferrovie dello Stato. (520-55).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Con la modificazione che si vuole apportare a questo decreto legislativo si tende a modificare la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministero dei trasporti ha oggi due Sottosegretari, e bisogna apportare questa variante al Consiglio di amministrazione, dato che prima il Ministero stesso aveva un solo Sottosegretario.

Pongo pertanto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente modifica all'articolo 1:

« Il primo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro dei trasporti e — oltre che dei Sottosegretari di Stato, uno dei quali, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro stesso — è composto di sedici consiglieri e cioè:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari delle ferrovie stesse;

c) di due magistrati del Consiglio di Stato;

d) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

e) di un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

f) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

g) di tre rappresentanti del personale delle ferrovie dello Stato scelti fra agenti in servizio della stessa Amministrazione;

h) di tre cittadini, non funzionari delle ferrovie dello Stato, nè ex funzionari dello Stato, che abbiano dato prova di alta capa-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

cità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066: Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (520-45).

PRESIDENTE Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente l'estensione a maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Poiché gli insegnanti elementari sono ormai *de iure* impiegati dello Stato è necessario che il Monte pensioni venga abolito e i maestri vengano trasferiti al Monte pensioni degli impiegati dello Stato.

Gli onorevoli Rapelli e Titomanlio hanno presentato alcuni emendamenti. L'onorevole Titomanlio ha facoltà di illustrarli.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Propongo di sostituire l'articolo 2 del decreto legislativo in esame con il seguente:

« Gli insegnanti, non dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948 sono iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati enti locali.

« La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante dal rendiconto consuntivo al 30 dicembre 1948 viene ripartita tra la Cassa di previdenza degli impiegati enti locali - Sezione autonoma per gli insegnanti - e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, in parti proporzionali al numero degli insegnanti non statali che vengono iscritti alla predetta Cassa e al numero degli insegnanti elementari di Stato, iscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948 ».

È stato necessario l'inserimento di questo articolo, altrimenti non si sarebbero potuti spiegare gli altri articoli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione per prima la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la modifica all'articolo 2 testé letta dall'onorevole Titomanlio.

(È approvata).

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Propongo, inoltre, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1942, n. 22. Questo articolo concede agli insegnanti l'indennità esclusivamente per il periodo che val dal 1942 ad oggi, escludendo la parte precedente; viceversa, gli altri impiegati dello Stato hanno avuto il beneficio di avere anche l'indennità sulla base dell'accantonamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1942, n. 22.

(È approvata).

Mentre la precedente modifica approvata sarà contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 570-45, la soppressione testé approvata costituirà l'articolo 2.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Propongo inoltre il seguente articolo 3:

« All'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, dopo il comma disposto dall'articolo 7 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici nei casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1948, il servizio effettivamente prestato in data anteriore al 1° settembre 1942, è utile per la indennità di buonuscita ».

Questa è la parte positiva, che viene ad essere aggiunta per la soppressione del precedente articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1090).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione fino al 31 dicembre 1949 della maggiorazione

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 392.

Come la Commissione ricorderà, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nelle precedenti sedute in attesa che il Ministero dell'industria fornisse alcuni dati richiesti dall'onorevole Bianco circa le imposte camerale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel 1949 quasi tutte le Camere di commercio hanno chiuso il loro bilancio in *deficit*. Vi posso leggere alcune cifre: Agrigento, 16 milioni di *deficit*; Bari, 30 milioni; Genova, 108 milioni; Milano, 39, milioni; Padova, 20 milioni; Roma, 25 milioni, Torino, 79 milioni; Venezia, 23 milioni e così di seguito. Nel 1950 la situazione è piuttosto migliorata perché alcune Camere di commercio hanno presentato un bilancio preventivo in pareggio. Però, la maggioranza è sempre in *deficit*. Così, Cuneo ha un *deficit* di 22 milioni, Bari di 18, Lecce di 20, Novara di 23, Pisa di 10, Perugia di 15, Venezia di 21, e così di seguito.

Attraverso queste cifre risulta provata la necessità da parte degli enti camerali di procurarsi ulteriori entrate, e noi non vediamo altra possibilità se non quella di dover praticare, anche per gli anni 1949 e 1950, quella maggiorazione dell'aliquota di cui al testo proposto alla Commissione e già approvato dal Senato.

BIANCO. La risposta che il Sottosegretario mi ha dato non è quella che io volevo. Che le Camere di commercio fossero deficitarie, lo sapevamo già; noi chiedevamo di sapere quale fosse l'importo delle entrate delle Camere di commercio e eventualmente quale sia il bilancio di queste Camere, perché una richiesta di maggiori entrate può essere giustificata soltanto da una probante documentazione di reali passività.

Le Camere di commercio, oggi come oggi, sono quelle di ieri, perché non vi è nessun accenno di riforma. Se le Camere di commercio sono in *deficit* vuol dire che o esse spendono male il loro denaro, oppure vi è una riduzione delle entrate perché i redditi imponibili non sono quelli che dovevano essere.

Una volta era stato disposto che le Camere di commercio potessero rivedere la base delle tassazioni, perché oggi vi è sperequa-

zione fra Camera di commercio e Camera di commercio. Continuando ad aumentare le aliquote noi non facciamo che aggravare ancora di più le sperequazioni che vi sono fra le Camere di commercio.

Per questi motivi, io sono contrario alla proposta modifica.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non si tratta di un nuovo aggravio, ma semplicemente di prorogare la maggiorazione già approvata per il 1947 e per il 1948. Questo perché la situazione che allora si riscontrò, cioè una situazione deficitaria, persiste ancora per il 1950.

Le ragioni per cui si è verificata questa situazione deficitaria non sono quelle accennate dall'onorevole Bianco. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono rimaste le stesse, però si sono elevate le spese per gli aumenti al personale e per l'aumento delle spese di cancelleria. A questo poi va aggiunto il fatto che bisogna anche aumentare il fondo di quiescenza in correlazione alla svalutazione monetaria. È risultato inoltre che diverse Camere di commercio hanno avuto gravemente danneggiato il loro patrimonio immobiliare a seguito di eventi bellici, e poiché per la legge del luglio del 1940 esse non possono usufruire delle agevolazioni previste nella legge stessa, hanno dovuto ricorrere alle proprie entrate per reintegrare il patrimonio immobiliare.

Come si può colmare il *deficit*? Aumentando l'aliquota dell'imposta camerale e aumentandola non più di quanto è stato fatto per il 1947-48.

BIANCO. Poiché le funzioni sono quelle di prima, io non trovo giustificabile questa maggiorazione.

Inoltre, noi abbiamo chiesto di conoscere gli incassi e le spese delle Camere di commercio, e il Sottosegretario a questo non ha risposto.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In ufficio posso mettere a sua disposizione i vari bilanci.

GERABONA. Io vorrei sapere perché ci allontaniamo dal progetto governativo. Il Governo aveva stabilito la data del 31 dicembre 1949, mentre il Senato ha portato questi termini al 31 dicembre 1950. Perché il Senato ha apportato questa modifica?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il disegno di legge venne esaminato con alquanto ritardo da parte della Commissione senatoriale, la quale osservò che non si verificavano le previsioni del Governo: gli imponibili, cioè, non erano stati

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

ancora triplicati. Di qui la necessità ravvisata dal Senato di consentire una ulteriore proroga al 31 dicembre 1950 anziché al 31 dicembre 1949.

CERABONA. Comunque, la Commissione, per poter giudicare con equità e giustizia, dovrebbe esaminare gli atti, perché non si può accettare quello che il Senato ha stabilito senza avere nozioni precise.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io non contesto il diritto di esaminare i 92 bilanci camerali, ma non credo che sia pratico portare in Commissione questi bilanci e procedere ad un esame dettagliato.

CERABONA. Perché io possa dare un giudizio è necessario che esaminino gli atti. Se nell'esame dei bilanci si perdesse del tempo, non sarebbe questa una buona ragione per non farceli esaminare.

Chiedo quindi la sospensiva, in modo che si possano esaminare gli atti.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io insisto perché la legge sia votata. Se i ruoli suppletivi non saranno pronti entro la prima quindicina di luglio, la legge non sarà operante, in quanto le Intendenze di finanza non accettano i ruoli suppletivi se non possono essere messi in pagamento entro agosto. Le Camere di commercio, inoltre, non sanno dove prendere il denaro.

Dal punto di vista amministrativo, la Commissione dovrebbe indagare la fondatezza della richiesta, ma non la regolarità amministrativa dell'ente, perché tale questione potrà essere affrontata dal Parlamento a seguito di una precisa denuncia; ma aprioristicamente volere indagare nell'amministrazione delle Camere di commercio, quando questi bilanci sono stati approvati dall'autorità tutoria, non mi sembra giusto perché la presunzione è nel senso che vi sia piena regolarità amministrativa.

CERABONA. Ripeto che faccio proposta formale di sospensiva.

ALMIRANTE. Parlo contro la sospensiva. Non è che io non mi renda conto della importanza della questione sollevata dall'onorevole Cerabona, ma voglio fare osservare che ogni giorno noi ci troviamo di fronte alla impossibilità, da parte nostra, di controllare la gestione degli enti che gestiscono danaro pubblico. Ci è capitato molte volte in Commissione e in aula di votare al buio, costretti da motivi di urgenza, aumenti di stanziamenti di fondi. Ora questo problema, come gli altri del resto, dovrebbe essere affrontato e risolto, ma risolverlo in questa sede mi pare

veramente impossibile, perché, volendo esaminare i 92 bilanci delle Camere di commercio dovremmo trasformare la Commissione in un comitato di indagine.

Io ritengo che in questo caso altro non vi sia da fare che procedere come sempre abbiamo proceduto e pensare che la Presidenza della Camera possa essere, ancora una volta, sollecitata ad esaminare il problema di fondo, cioè ad esaminare se non vi sia la possibilità di non porre ulteriormente i deputati nella spiacevole condizione di votare ad occhi chiusi.

BIANGO. Io devo protestare nel modo più formale contro questo sistema. La volta scorsa avevo chiesto la sospensiva e l'avevo motivata e precisata. Io avevo chiesto che la Direzione generale del commercio, che dispone di tutti i bilanci preventivi e consuntivi per una lunga serie di anni, compilasse e fornisse alla Commissione una statistica precisa e completa con distinzione delle varie specie di entrate e le varie specie di spese. Ora il Sottosegretario viene qui a dirci che ha inteso questa richiesta in altro senso. Naturalmente, egli non ha soddisfatto la nostra richiesta.

Circa l'urgenza, io faccio rilevare che da due anni a questa parte vi è sempre urgenza. Ora, nel momento in cui si è proposta la ratifica di questo decreto con le modificazioni che voi conoscete, ci si poteva far pervenire una specie di relazione in cui si dicesse quale era la situazione e quali erano le ragioni che consigliavano di prorogare la legge.

CERABONA. Comunque, non si è ottemperato alle ragioni della sospensiva. Quindi, non essendo stata eseguita la richiesta, chiedo che la discussione sia rinviata.

PRESIDENTE. L'altra volta non fu chiesta una sospensiva, ma un rinvio puro e semplice con una motivazione: Non vi fu votazione; fu un semplice rinvio.

Pongo, comunque, in votazione la richiesta di sospensiva fatta dall'onorevole Cerabona.

(Non è approvata).

Poiché la Commissione del Senato non ha inserito la consueta formula di ratifica, il disegno di legge dovrebbe essere rinviato al Senato.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si potrebbe approvare il disegno di legge nel testo del Senato e successivamente ratificare il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892.

PRESIDENTE. Dal punto di vista sostanziale, noi con una legge modificheremmo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1950

allora un decreto legislativo non ratificato. Noi possiamo invece inviare al Senato in giornata il disegno di legge, e pregare il Senato di approvare subito la nostra modifica.

Pongo innanzi tutto in votazione lo stralcio del disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la seguente modifica già approvata dal Senato:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, concernente l'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale » (520-18):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente l'estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari » (520-45):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (520-52):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato » (520-55):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma » (520-58):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892 » (1090):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	18
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amendola Pietro, Belliardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Carpano Maglioli, Cerabona, Corbi, Cucchi, De' Cocci, Fabriani, Germani, Giordani, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Rappelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti, Spoleti e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle ore 11.